

## BibLus-net

Newsletter 593 del 13 dicembre 2018

*In questo numero:*




Lavori pubblici

[Decreto semplificazioni: no alle modifiche al Codice appalti, sì all'abolizione del Sistri](#)



Opere edili

[Valutazione di impatto ambientale: la competenza esclusiva è dello Stato](#)



Professioni tecniche

[Dal CNAPPC la guida "lavorare all'estero" per gli architetti](#)



Opere edili

[L'installazione di un ascensore per disabili non può essere negata dal condominio](#)




Fisco

[FAQ fatturazione elettronica: dalle Entrate utili chiarimenti #1](#)




Opere edili

[Investimenti al top grazie al bonus recupero edilizio e riqualificazione energetica](#)



Varie e brevi

[Locazioni brevi: in vigore l'obbligo di segnalazione degli inquilini entro le 24 ore](#)



Certificazione energetica

[Sanzioni APE: introdotta una modifica alla normativa regionale della Lombardia](#)



Certificazione energetica

[L'installazione di un sistema di contabilizzazione del calore è agevolabile](#)



Titoli edilizi

[La CILA non può essere respinta dal Comune](#)



Lavori pubblici  
Da ANCE un vademecum sul casellario informatico



Titoli edilizi  
Divieto di costruzioni in prossimità dei corsi d'acqua, i chiarimenti del Tar



Sicurezza  
Dall'UNI il vademecum sulla ISO 45001 in materia di salute e sicurezza sul lavoro



Fisco  
Fatturazione elettronica: il 18 dicembre il Convegno su aspetti tecnici ed operativi



## Decreto semplificazioni: no alle modifiche al Codice appalti, sì all'abolizione del Sistri



Decreto semplificazioni e disegno di legge deleghe: rinviata la riforma del Codice appalti, confermata l'abolizione del Sistri

Il Consiglio dei Ministri n.32 del 12 dicembre ha approvato due nuovi provvedimenti in materia di semplificazioni:

- un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di **semplificazione e sostegno** per i cittadini, le imprese e la Pubblica Amministrazione
- un disegno di legge di **delega al Governo per le semplificazioni**, i riassetti normativi e le codificazioni di settore

Scompare quindi nei 2 provvedimenti ogni riferimento alla riforma del Codice appalti; rimane, invece, confermata l'**abolizione del Sistri dal 1° gennaio**.

### Decreto semplificazioni

Il decreto ha l'obiettivo di fronteggiare con misure di emergenza l'attuale situazione di sovraccarico e moltiplicazione degli adempimenti burocratico-amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e della stessa Pubblica Amministrazione, in modo da agevolare, tra l'altro, la libera iniziativa economica, nonché assicurare un sostegno alle piccole e medie realtà imprenditoriali che vivono un momento di difficoltà.

Il testo in materia di semplificazione e sostegno allo sviluppo si occupa di:

1. sanità
2. ambiente
3. agricoltura
4. giustizia
5. istruzione e formazione artistica e musicale, università e ricerca

Tra le principali misure è previsto:

- il rinvio fino al 30 giugno 2019 della scadenza per la restituzione del “prestito-ponte” ad **Alitalia**
- un fondo di garanzia a tutela delle **piccole e medie imprese** creditrici nei confronti della Pubblica Amministrazione
- la modifica di alcuni profili dell'**esecuzione forzata**, a tutela degli esecutati che sono contestualmente creditori della Pubblica Amministrazione
- le disposizioni temporanee ed urgenti per far fronte alla carenza contingente di **medici**
- l'immissione in ruolo dei nuovi **dirigenti scolastici**
- le misure per assicurare la capillare diffusione del sistema di **pagamento elettronico**
- l'abrogazione dell'entrata in vigore del **libro unico del lavoro telematico**
- la previsione di misure urgenti dirette ad assicurare l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda Digitale Italiana
- le disposizioni urgenti per consentire la celere attuazione del piano di **edilizia penitenziaria**
- lo stanziamento dei fondi necessari all'adeguamento del **trattamento economico accessorio del personale dipendente della PA**

## Contratti pubblici e gare nel contesto europeo

Inoltre, sono previste disposizioni in materia di contratti pubblici volte ad assicurare la piena coerenza delle norme interne in tema di partecipazione alle gare con il contesto europeo, garantendo la piena tutela delle stazioni appaltanti in caso di gravi illeciti professionali o carenze nell'esecuzione di precedenti contratti.

## Abolizione Sistri

Prevista anche la soppressione dell'attuale “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”: il Sistri.

**Dal 1° gennaio 2019 resta la tracciabilità dei rifiuti con il sistema cartaceo**, in attesa della realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità coerente con l'assetto normativo vigente, anche di derivazione comunitaria.

Il ministro dell'ambiente Costa ha affermato:

*Il Sistri è stato uno dei più grandi sprechi nella gestione dei rifiuti speciali un sistema mai entrato effettivamente in funzione, che però ha comportato costi sostenuti dalle imprese coinvolte e dallo Stato che hanno superato i 141 milioni di euro dal 2010 ad oggi.*

*Il Sistri aveva lo scopo, assolutamente condivisibile e anzi necessario, di tracciare l'intero sistema di rifiuti speciali del Paese, ma non è mai stato operativo. Nel frattempo le imprese aderenti, quelle con più di 10 addetti, hanno dovuto pagare iscrizioni, adeguamenti tecnologici, aggiornamenti per i mezzi e per il personale e infilarsi in un ginepraio di norme, sanzioni, poi sospese, poi riattivate, quindi nuovamente sospese, esenzioni, eccezioni, nuovi obblighi: insomma un inferno normativo durato otto anni*

Infatti, dal 2010 al 2014 sono stati fatturati 290 milioni, di cui quasi 90 pagati effettivamente; dal 2015 al 2018: fatturati 66 milioni, pagati 51. Attualmente era in corso un affidamento da 260 milioni in 5 anni, che viene quindi sospeso cancellando il Sistri.

Il sistema istituito nel 2010, fino ad oggi non è mai entrato in funzione; nel frattempo ha comportato dei costi enormi per le aziende che vi avevano aderito e per lo Stato, subentrante in caso di mancato versamento da parte delle imprese e, di conseguenza, costi per tutti i cittadini.


Nel dl semplificazioni questo sistema viene definitivamente cancellato: il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà invece gestito in maniera diretta dal Ministero dell'Ambiente e, fino alla sua piena operatività, i titolari soggetti alla tracciabilità dovranno **continuare a usare il sistema cartaceo**.

## Disegno di legge deleghe al Governo per le semplificazioni

Il disegno di legge prevede un'ampia delega al Governo, con l'obiettivo complessivo di migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, assicurare i diritti fondamentali delle persone con disabilità, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese.

In base a tale delega, il Governo dovrà adottare diversi decreti legislativi di semplificazione, riassetto normativo e codificazione, agendo per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, con l'obiettivo semplificare e coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Valutazione di impatto ambientale: la competenza esclusiva è dello Stato



La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso delle Regioni e ribadito che in materia ambientale la competenza esclusiva è dello Stato

La Corte Costituzionale con la **sentenza n. 198/2018** ha definitivamente chiuso le contestazioni di **legittimità in materia di Valutazione di Impatto Ambientale avanzate da numerose Regioni**, e province autonome, a seguito dell'entrata in vigore del *dlgs 104/2017* che la aveva riformata recependo la Direttiva 2014/52/UE.

Ricordiamo che la Valutazione Impatto Ambientale, VIA, è definita dal Codice dell'Ambiente (*dlgs 152/2006*).

Con la sentenza del 14 novembre 2018 la Corte ha, dunque, dichiarato non fondati i ricorsi presentati da otto regioni: Calabria, Valle d'Aosta, Lombardia, Puglia, Abruzzo, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Le Regioni contestavano il *dlgs 104/2017* che, a loro dire, aveva dato luogo ad una **centralizzazione delle competenze** in materia di VIA, ridimensionando così le competenze amministrative regionali e violando il principio di leale collaborazione.

Veniva, inoltre, criticata anche la previsione del nuovo procedimento unico regionale: l'obbligatorietà del provvedimento unico regionale sarebbe stato, secondo le ricorrenti, causa di disparità di trattamento rispetto alla procedura di VIA statale per la quale il provvedimento unico deve essere appositamente richiesto dal proponente.



Una sia pur superficiale occhiata alle classifiche è sufficiente per rendersi conto che essi sono soprattutto presenti in quei continenti e in quei Paesi dove la crescita è invece limitata, quando non si è trasformata in decrescita: inutile ricordare che l'Italia è tra questi (i sensibili cali nelle nostre scuole di architettura non hanno, evidentemente, ancora avuto ricadute sulle iscrizioni agli Ordini professionali).

Non che in Italia non ci sia del lavoro da fare: basti pensare, per esempio, ai grandi temi della rigenerazione urbana, della conservazione e del restauro, all'adeguamento del nostro patrimonio costruito ecc.

Gli architetti italiani sono molto apprezzati all'estero, spesso più di quanto immaginiamo, soprattutto in settori quali la conservazione e il restauro, la rigenerazione urbana sostenibile, gli edifici e i quartieri smart, l'interior design e l'arredamento, grazie anche ai successi del design come al talento delle imprese e degli artigiani italiani.

Chi si affida a loro pensa alle tre F, **Furniture, Fashion e Food**, come ai produttori delle auto di lusso, ai nostri centri storici, alla qualità delle finiture, al gusto, alle immagini che esportiamo, in una parola: all'**Italian Lifestyl**.

Sarebbe sbagliato pensare che tutti debbano provare a lavorare all'estero: oltre a richiedere, come s'è visto, strutture adeguate, potrebbe riservare rischi difficili da sostenere.

Per lavorare all'estero un tecnico italiano si può avere almeno 3 modi:

- **trasferendosi e cercando un impiego all'interno di uno studio locale** (opzione più interessante di quanto si possa immaginare, soprattutto per i giovani: non necessariamente si finisce col fare i disegnatori; piuttosto è vero che è meglio misurarsi con progetti di livello internazionale, ancorché non da titolari, che non restare a casa ad aspettare);
- **aprendo una filiale del proprio studio**, soluzione obbligata per chi desidera, per esempio, lavorare in Cina e comunque richiesta in alcuni Paesi mediorientali;
- **lavorando dal proprio studio in Italia**, in collaborazione con un *local architect*, limitandosi a frequenti trasferte.

Va poi detto che un conto è andare in Europa (o in Canada, da poco equiparato alla UE almeno per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli professionali) e un conto andare in Paesi con **sistemi radicalmente diversi**. Se la sostanza del lavoro professionale rimane più o meno la stessa, contratti, pagamenti, assicurazioni, titoli e competenze cambiano.

## Perché lavorare all'estero?


Essere attivi in più paesi permette, in alcuni casi, di usufruire di congiunture economiche più favorevoli e aumentare la propria resilienza, essendo meno esposti ai fattori esterni propri di un unico mercato.

Ciononostante, bisogna essere pronti per l'aumento del volume di affari e consapevoli dei rischi veicolati dall'investire sui mercati esteri, dato che la riuscita di un programma di internazionalizzazione prevede, necessariamente, un impegno piuttosto consistente in termini finanziari e lavorativi.

Lavorare in contesti culturali diversi può essere una sfida non facile, ma comporta un allargamento della propria rete di relazioni e certamente offre possibilità d'incontro con nuove idee e nuove prospettive, aspetto da non sottovalutare per svolgere con successo la professione di architetto.

Lavorare all'estero può dunque riservare una serie di difficoltà, maggiori e diverse di quelle cui si è abituati a confrontarsi, ma offre il vantaggio di espandere il potenziale mercato d'azione dello studio.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## L'installazione di un ascensore per disabili non può essere negata dal condominio



La Cassazione chiarisce che né il condominio né i singoli condomini possono impedire l'installazione di un ascensore per disabili

Con l'**ordinanza n. 31462/2018** la Corte di Cassazione affronta il tema dell'**installazione di un ascensore da parte di un disabile, a proprie spese, contro la volontà del condominio** e di alcuni condomini.

La Corte ribadisce che in questi casi prevale il **principio di solidarietà** e quindi, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, il condomino disabile può, a proprie spese, decidere di installare un ascensore anche contro la volontà del resto del condominio.

Ricordiamo come l'installazione per disabili permetta di *superare il vincolo storico* ed è legittima anche se comporta *la riduzione del vano scala*, così come analizzato nei precedenti articoli e sentenze.

### I fatti in breve

Alcuni condomini di uno stabile ritenendo **illegittima l'installazione di un ascensore da parte di un loro vicino disabile** chiedevano:

- il ripristino dello stato dei luoghi
- risarcimento del danno

Il vicino disabile nell'installare l'ascensore **aveva ridotto le dimensioni di un varco "utile per il passaggio delle persone e di cose e di eventuali biciclette o scooter"**.

Il Tribunale di Ascoli Piceno prima e la Corte di Appello di Ancona poi, rigettavano le istanze dei condomini.

In particolare, i giudici di appello rilevavano, a seguito di indagini peritali, che tramite la rimozione degli scarichi e la demolizione della muratura di rivestimento era possibile ottenere una larghezza del suddetto varco di 84 cm, sufficiente al passaggio anche delle moto.

Nel rigettare i ricorsi i giudici precisavano che:

*avendo i convenuti assunto a loro carico tutte le spese di realizzazione dell'impianto di ascensore, costituiva un loro diritto ex art. 1102 c.c. procedere alla collocazione dell'ascensore, dovendosi attribuire prevalenza all'esigenza di avvalersi di un **impianto indispensabile ai fini di una completa e reale utilizzazione del bene**, tenuto conto delle previsioni di cui alla legge n. 13/89. Poiché nella fattispecie l'impianto, già legittimato ex art. 1102 c.c., poneva dei limitati effetti negativi per le altrui proprietà, doveva ribadirsene la legittimità.*

Per la Cassazione, chiamata a decidere in via definitiva:





l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l'operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il "codice natura" da utilizzare per rappresentare tali operazioni è "N2".

### **Fattura verso partita IVA cessata**

**Quesito:** Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?

#### **Risposta**

Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell'articolo 21 del d.P.R. n. 633/72. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione.

### **Fattura per merce mai acquistata**

**Quesito:** Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?

#### **Risposta**

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

### **Fattura del 2018 ma ricevuta nel 2019**

**Quesito:** Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

#### **Risposta**

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

## Fattura differita

**Quesito:** Nell'ambito della fattura elettronica è possibile l'uso della fattura differita?

### Risposta

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l'emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d'esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l'operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

- emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal dPR. n. 472/96) che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- far concorrere l'IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

**Quesito:** Ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per "le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione". Si chiede se i documenti quali la c.d. "fattura proforma" (o "avviso di parcella"), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell'emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell'incasso del corrispettivo.

### Risposta

Come previsto dall'articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. "fattura proforma", contenente la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell'emissione della fattura elettronica.

## Fatture registrate riferibili al periodo precedente

**Quesito:** Risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 che permette di portare in detrazione l'IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo. Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

### Risposta

L'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso, ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.

## Fatturazione e regime minimi /forfettario

**Quesito:** Le fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori IVA residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?

### Risposta

L'articolo 1, comma 3 bis, del dLgs. n. 127/15 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l'art. 21 del d.l. n. 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. "nuovo spesometro").

Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l'obbligo di comunicazione "spesometro".

## Cessioni in ambito comunitario

**Quesito:** Si chiede se, con l'introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.

### Risposta

Le disposizioni relative all'obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che:

- l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
- l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.

Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019. Si rimanda al Provvedimento del 25 settembre 2017 per maggiori approfondimenti.

## Fatture elettroniche e cittadini senza partita Iva

**Quesito:** I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell'indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo Sdi?

### Risposta

Come stabilito dall'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l'operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali,

possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Investimenti al top grazie al bonus recupero edilizio e riqualificazione energetica



Bonus recupero edilizio e riqualificazione energetica: nel dossier della Camera dei Deputati la stima dell'impatto delle misure di incentivazione aggiornate al 2018

Le **detrazioni fiscali per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica**, oggetto di numerose proroghe nel corso degli anni, nonché di modifiche che hanno inciso sulle aliquote, sui limiti massimi di spesa, sulle categorie di interventi agevolabili, hanno da sempre avuto un **forte impatto sul mercato** ed in particolare nel settore dell'edilizia.

Le spese sostenute per la realizzazione di interventi di **recupero edilizio** (come: ristrutturazioni, restauro, risanamento ecc.) effettuati su edifici abitativi fruiscono di una detrazione fiscale, originariamente pari al 36%, che è stata aumentata **al 50% per i lavori eseguiti entro il 31 dicembre 2018** (*Vedi la guida alle ristrutturazioni edilizie, novembre 2018*).

Anche le spese per interventi finalizzati alla **riqualificazione energetica** di fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria, sia abitativi che strumentali, fruiscono di una detrazione fiscale, confermata dalla nuova legge di Bilancio 2019, che si applica nella **misura del 65%** (*Vedi lo speciale di BibLus-net*).

Le *leggi di Bilancio 2017 e 2018*, oltre a prorogare l'applicazione delle detrazioni per i rispettivi anni, hanno introdotto importanti innovazioni con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, i cui effetti allo stato non è risultato possibile quantificare in forma disaggregata, ma che sono compresi nel volume complessivo degli investimenti incentivati.

Ricordiamo, infatti, che il *disegno di legge di bilancio 2019 (articoli 11 e 12)*, attualmente all'esame del Senato, prevede la proroga per tutto il 2019, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.

**Dossier Cresme**

Al riguardo si segnala il dossier della Camera dei Deputati:

### ***Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, una stima dell'impatto delle misure di incentivazione***

Il documento è stato predisposto in collaborazione con il **Cresme** (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio), su richiesta della Commissione Ambiente, e rappresenta l'aggiornamento degli studi precedenti a partire dal 2013.

#### **Obiettivo**

Il dossier ha lo scopo di fornire **una stima dell'impatto delle detrazioni fiscali** per il recupero e la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, aggiornando il dato a consuntivo relativo al 2017, mentre i dati riguardanti il 2018 si basano su proiezioni a partire dalle rilevazioni riguardanti i primi otto mesi dell'anno.

#### **Contenuti**

Il documento, oltre a fare il punto della situazione degli investimenti grazie ai bonus fiscali, contiene anche un'analisi circa l'articolazione Regione per Regione del ricorso agli incentivi per gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica, basata sui dati relativi agli importi portati in detrazione nelle dichiarazioni dei redditi dal 2010 al 2017.

Una prima parte riguarda:

- Le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica: l'evoluzione normativa
- Le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio
- Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
- L'attività parlamentare non legislativa

La seconda, a cura del Cresme, riguarda:

- Il peso dell'attività di rinnovo del patrimonio esistente nel mercato delle costruzioni nel 2017
- Stima dell'impatto degli incentivi fiscali in termini di investimenti nel periodo 1998-2018
- Stima dell'impatto sull'occupazione degli investimenti incentivati fiscalmente nel periodo 2011-2018
- Stima dell'impatto economico-finanziario degli incentivi fiscali nel periodo 1998-201

Chiude un'Appendice – Nota metodologica

- La stima delle risorse investite
- La stima dell'impatto economico-finanziario (capitolo 5)

#### **I dati**

Nel dossier aggiornato emerge che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato **dal 1998 al 2018**:

- **17,8 milioni di interventi**, ossia oltre il 57% delle abitazioni italiane stimate dall'Istat (31,2 milioni)
- per investimenti **pari a 292,7 miliardi di euro**

Il dato a consuntivo **per il 2017** indica un volume di investimenti **pari a 28 106 milioni di euro** veicolati dagli incentivi, riconducibili a:

- 3.724 milioni di euro per la riqualificazione energetica
- 24.382 milioni di euro per il recupero edilizio

Invece, le **previsioni per il 2018** indicano un volume di spesa complessivo pari a **28 587 milioni di euro**, superiore ai livelli del 2017, di cui:

- 3 549 milioni di euro per la riqualificazione energetica
- 25 038 milioni per il recupero edilizio

I dati confermano, quindi, che le misure di incentivazione hanno attivato **importanti volumi di investimenti** a partire dal 2013, in corrispondenza della maggiorazione delle aliquote.

Dal documento emerge anche che le misure incentivanti e di incentivazione fiscale hanno avuto e continuano ad avere un rilevante impatto sull'occupazione: nel 2018 le stime parlano di 426 745 occupati (284 497 diretti e 142 248 nell'indotto).

Inoltre, i 202,4 miliardi di euro attivati dagli incentivi nel periodo 2011-2017 hanno attivato:

- oltre 2 milioni di occupati diretti nel settore del recupero edilizio e della riqualificazione energetica
- 1 milione di occupati indiretti nelle industrie e nei servizi collegati

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Locazioni brevi: in vigore l'obbligo di segnalazione degli inquilini entro le 24 ore



Il decreto sicurezza estende alle locazioni brevi, non superiori ai 30 giorni, l'obbligo di invio dei dati alla questura entro le 24 ore. Ecco le sanzioni previste

Dal **4 dicembre scorso** l'obbligo di comunicare alla questura le informazioni sulle persone alloggiate è stato esteso anche alle **locazioni brevi**; a stabilirlo è la legge di conversione del **decreto sicurezza** (*legge 132/2018*).

### Locazione brevi

Ricordiamo che per contratto di "locazione breve" si intende un contratto di durata **non superiore a 30 giorni**, quindi non soggetti a registrazione, di immobili ad uso abitativo (comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario) stipulato da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa.

### La comunicazione dei dati dei contratti

Il *decreto legge n. 50/2017* (c.d. manovrina) stabilisce che sono obbligati a tramettere i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017:

- coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare
- coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare

I dati da comunicare sono:



# Sanzioni APE: introdotta una modifica alla normativa regionale della Lombardia



Nuove regole sulle sanzioni in caso di trasgressione delle disposizioni per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici in Lombardia

In vigore dal **7 dicembre 2018** scorso la **legge regionale 4 dicembre 2018 – n. 17** “*Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018*” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia supplemento n. 49/2018) che introduce una modifica alla normativa regionale in materia di attestazioni energetiche e relative sanzioni amministrative.

In particolare, l’art. 23 sostituisce il comma 17 *octies* dell’art. 27 della precedente legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente):

*Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del soggetto certificatore accreditato, l’ente accertatore provvede a darne comunicazione all’ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L’applicazione della sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato comporta la **sospensione da sessanta a centottanta giorni**, in base alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), **dall’elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati.***

*La reiterazione della violazione per lo stesso o per un altro motivo di non conformità nei cinque anni successivi alla commissione della violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo ai sensi dell’articolo 8 bis della legge 689/1981, comporta la **cancellazione dall’elenco regionale da trecentosessantacinque a settecentotrenta giorni**, in base alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell’articolo 11 della stessa legge 689/1981, decorsi i quali il soggetto interessato a ottenere nuovamente l’accreditamento dovrà dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione.*

Inoltre, viene precisato che ogni riferimento all’ACE, attestato di certificazione energetica, deve essere riferito all’APE, in quanto compatibile.

La modifica, infine, si applica alle violazioni contestate **a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale: ossia dal 7 dicembre 2018.**

Ricordiamo che la valutazione della conformità degli APE comporta la verifica dei dati di input al calcolo della prestazione energetica considerati dal soggetto certificatore e la valutazione della correttezza degli adempimenti amministrativi correlati alla produzione dell’APE; ogni violazione a quanto previsto dalla disciplina regionale in merito all’efficienza e alla certificazione energetica determina l’esito negativo dell’accertamento.

## **Errori gravi e minori**

Si considerano come “gravi”, gli errori che riguardano:

- le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche (rif. punti 4.3 e 11.2 del DDUO n. 6480/2015 e s.m.i.)
- la superficie utile (la valutazione si considera negativa qualora lo scostamento tra la superficie utile desunta da planimetria catastale e la superficie dichiarata sia superiore al 20%)
- il volume netto dichiarato (la valutazione si considera negativa qualora lo scostamento tra il volume netto desunto da planimetria catastale e il volume netto dichiarato sia superiore





Tra gli interventi di manutenzione straordinaria rientrano, nello specifico, anche quelli **finalizzati al risparmio energetico** oltre che:

- installazione di ascensori e scale di sicurezza
- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
- rifacimento di scale e rampe
- recinzione dell'area privata
- costruzione di scale interne

Ai fini della detrazione, ai sensi dell'*art. 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir*, testo unico delle imposte sui redditi, sono detraibili gli interventi:

*relativi alla **realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.***

Inoltre, come chiarito nella **circolare n. 18/E del 6 maggio 2016**, l'art. 9, comma 5, del dlgs 102/2014 prevede che per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi nei condomini e negli edifici polifunzionali, è obbligatoria l'installazione di contatori individuali o **sistemi di termoregolazione e contabilizzazione** del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari.

L'Agenzia chiarisce che se i dispositivi di contabilizzazione del calore sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, le relative spese sono ammesse alla detrazione del 65%, per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Lo stesso vale in caso di installazione di dispositivi di contabilizzazione in concomitanza della sostituzione dell'impianto esistente con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Se, invece, i **dispositivi di contabilizzazione del calore sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale** ovvero nel caso in cui quest'ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, **le relative spese sono ammesse alla detrazione** spettante ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR **nella misura attuale del 50% trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.**

In allegato, inoltre, la *guida dell'Agenzia delle Entrate alle ristrutturazioni* aggiornata a novembre 2018.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



# La CILA non può essere respinta dal Comune



Il Tar Calabria chiarisce che la CILA non può essere respinta dal Comune, il quale però ha sempre un ruolo di controllo e vigilanza

Con la **sentenza del Tar Calabria n. 2052/2018** si chiarisce che il Comune non può respingere una CILA, Comunicazione inizio lavori asseverata, pur mantenendo un ruolo di controllo, di vigilanza e sanzionatorio, del rispetto degli strumenti urbanistici.

Vengono inoltre chiarite alcune differenze tra CILA e SCIA, Segnalazione Certificata di inizio attività.

## I fatti in breve

Il proprietario di un immobile chiedeva al Tar l'annullamento del provvedimento comunale avente ad oggetto "**Rigetto – CILA Intervento di Manutenzione straordinaria**", nonché della nota con cui era stata chiesta documentazione integrativa ed era stata **sospesa qualunque attività edilizia**.

Chiedeva, inoltre, l'accertamento della piena regolarità del manufatto e delle propria titolarità sulla menzionata unità immobiliare.

La determinazione di diniego del Comune si fonda sulla **ritenuta abusività dell'immobile**, edificato in assenza di titoli edilizi.

Il proprietario sosteneva che tale manufatto sarebbe stato invece realizzato al di fuori del centro abitato, in un'epoca compresa tra il 1950 ed il 1955, **periodo in cui nel Comune mancava uno strumento urbanistico**.

Il Tar Calabria premetteva che **la CILA** come previsto dall'art. 3, comma 1, lett c), *dlgs 222/2016* e in base alle riflessioni del Consiglio di Stato nel parere n. 1784/2016, "*è qualificata come un istituto intermedio tra l'attività edilizia libera e la SCIA, ascrivibile, al pari del secondo, nel genus della liberalizzazione delle attività private*".

In particolare il *dlgs* n. 222/2016, **decreto SCIA 2**, prevede che la **CILA ha carattere residuale**, poiché applicabile agli interventi non riconducibili tra quelli elencati agli artt. 6 (edilizia libera), 10 (opere soggette a permesso di costruire) e 22 (opere soggette a SCIA) del *dpr* n. 380/2001.

In base, poi, alle prime pronunce giurisprudenziali, la **CILA è ritenuta atto avente natura privatistica**, come tale non suscettibile di autonoma impugnazione innanzi al g.a. (T.A.R. Catania, Sez. I, 16 luglio 2018, n. 1497).

Operando un raffronto con la SCIA, il Consiglio di Stato, nel menzionato parere, rileva inoltre come:

*l'attività assoggettata a CILA, a differenza della SCIA, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall'amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio.*

Quindi ci si trova di fronte ad un confronto tra:

- un potere meramente **sanzionatorio** (in caso di **CILA**)
- un potere **repressivo, inibitorio e conformativo**, nonché di autotutela (con la **SCIA**)



Attualmente, il Codice dei Lavori Pubblici (art. 213, comma 8) stabilisce che l'**ANAC** gestisce la **Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici**, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire **accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara** e delle fasi a essa prodromiche e successive.

La gestione della BDNCP è attuata dall'Autorità, avvalendosi dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome.

La stessa Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio (comprendenti le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione) e applica le sanzioni amministrative pecuniarie mediante apposito Regolamento.

Il Codice, con il decreto di cui all'art. 81, comma 2, attribuisce poi al MIT il compito di indicare i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione nella documentazione nella banca dati, nonché i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'esclusione e la modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei prodotti dati.

## L'Osservatorio dei lavori pubblici

Ricordiamo che l'obbligo di comunicare gli eventi più significativi dell'appalto fu introdotto con la legge quadro sui lavori pubblici n. 109/1994 (c.d. legge "Merloni"), la quale, insieme al d.P.R. n. 554/1999, diede un nuovo assetto agli appalti pubblici.

Da allora l'appalto non fu più visto solo come un contratto, ma anche come un **delicato procedimento da tenere sotto controllo**, anche informatico.

A tale scopo, venne istituito un "**Osservatorio dei lavori pubblici**" deputato alla raccolta ed elaborazione dei dati concernenti gli appalti di lavori e alla realizzazione di un collegamento informatico tra le amministrazioni (art. 4, comma 10, lettera c), e art. 14, comma 11, della predetta legge quadro).

L'Osservatorio permise di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici, adempiendo agli oneri di pubblicità/conoscibilità dei dati raccolti (comprendenti gli estremi del bando e del contratto di appalto) e delle relative elaborazioni.

## Il casellario informatico delle imprese qualificate

In questo contesto, assieme all'adozione del sistema S.O.A., **venne istituito il "Casellario informatico delle imprese qualificate"** presso l'Osservatorio, aperto al pubblico, in cui furono inseriti dati e notizie concernenti le imprese rilevanti ai fini dell'ammissione alle gare (art. 27, comma 5, DPR 34/2000).

Con l'entrata in vigore del *Codice dei contratti pubblici del 2006 (dlgs n. 163/2006)*, il sistema di raccolta dati e informazioni dell'Osservatorio subì una prima importante modifica. Infatti, il Codice racchiuse in un "unico" testo la disciplina della contrattualistica pubblica avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, estendendo a questi ultimi settori gli obblighi di comunicazione all'Autorità.

Nel Casellario confluirono tutte le informazioni relative agli appalti – comprese le annotazioni a carico degli operatori economici riguardanti la mancata prova dei requisiti di partecipazione, le risoluzioni, le false dichiarazioni, etc. – nonché i dati dei soggetti qualificati S.O.A..

## L'ANAC

Nel 2014, l'Autorità di riferimento per l'Osservatorio, la BDNCP e il Casellario divenne l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, che prese il posto dell'AVCP.



Secondo i giudici del Tar, in linea generale, il **divieto di costruzione di opere in prossimità dei corsi d'acqua** (sancito dall'*art. 96 del testo unico sulle opere idrauliche n. 523/1904*) ha **carattere legale, assoluto e inderogabile**; il divieto ha lo scopo di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali ma, soprattutto, il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, al fine di garantire le normali operazioni di ripulitura/manutenzione in via preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare da esondazioni.

Conseguentemente, come già sottolineato nella sentenza del 1° agosto 2011, n. 1231, **è legittimo il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria** relativamente ad un fabbricato realizzato all'interno della cosiddetta fascia di servitù idraulica.

Inoltre, viene precisato che, in applicazione dell'*art. 33 della legge 47/1985* (Opere non suscettibili di sanatoria), si ha che **"le opere non sono suscettibili di sanatoria quando sono in contrasto con i seguenti vincoli, ossia qualora tali vincoli comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse"**:

- vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
- vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
- vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;
- ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.

Il caso in esame ricade quindi nel **vincolo di inedificabilità assoluta** che esclude l'assentibilità delle opere in questione, ossia il rilascio del titolo edilizio in sanatoria.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Dall'UNI il vademecum sulla ISO 45001 in materia di salute e sicurezza sul lavoro



UNI ISO 45001: i destinatari, i vantaggi, le possibili integrazioni in sistemi di gestione preesistenti ed i suggerimenti per implementarla sui luoghi di lavoro

La **salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro** sono interessi primari per la maggior parte delle imprese; tuttavia l'Inail ha registrato ben 417 000 (circa) infortuni sul lavoro (dati 2017), dei quali 617 con conseguenze mortali.

Si segnala al riguardo la **brochure informativa dell'UNI circa la ISO 45001: 2018**, la prima norma internazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che sottolinea i potenziali benefici derivanti dall'applicazione della norma: **dalla riduzione degli infortuni all'aumento della produttività tanti potenziali benefici**.

### UNI ISO 45001:2018

In vigore dal 12 marzo 2018, la *UNI ISO 45001:2018 – "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso"* – definisce gli standard minimi di buona

pratica per migliorare la sicurezza e il benessere dei lavoratori, per ridurre i rischi in ambito lavorativo e fornisce, inoltre, una guida per il suo utilizzo.

La UNI ha lo scopo, quindi, di consentire alle organizzazioni di predisporre **luoghi di lavoro sicuri e salubri**, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro; è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore di appartenenza e dalla natura delle sue attività, al fine di:

- istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro
- eliminare i pericoli e minimizzare i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro (incluse carenze del sistema)
- cogliere le opportunità per la salute e sicurezza sul lavoro e prendere in carico le non conformità del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro associate alle proprie attività
- facilitare l'organizzazione nel raggiungimento dei risultati attesi del suo sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro

La norma è stata sviluppata con il contributo di esperti provenienti da oltre 70 Paesi ed è stata progettata per essere integrata nei processi di gestione già esistenti (come la UNI EN ISO 9001, gestione per la qualità, e la UNI EN ISO 14001, gestione ambientale).

La ISO 45001 rappresenta, quindi, l'evoluzione di una serie di norme proprietarie dedicate alla salute e sicurezza, in particolar modo lo standard OHSAS 18001.

## Brochure UNI

La brochure redatta dall'UNI, Ente italiano di normazione, descrive quali sono i vantaggi che derivano dall'applicare la ISO 45001, le caratteristiche, come utilizzarla ed i collegamenti con la legislazione vigente.

Riporta, inoltre, le testimonianze di INAIL, AIAS, Associazione Ambiente e Lavoro, AIFOS, Assolombarda, CNA, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Accredia, Conforma, chiarendo le strategie aziendali messe in atto per perseguire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito di un efficace sistema di gestione conforme alla norma.

## Obiettivo

Il documento ha lo scopo di individuare i fenomeni che possono influenzare, positivamente o negativamente, le modalità con cui l'azienda affronta le proprie responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in modo da trovare la soluzione alle eventuali problematiche.

In particolare, i fattori individuati dall'analisi riguardano il contesto:

- interno, quali le politiche adottate dall'organizzazione nell'approccio con i lavoratori, gli appaltatori, i clienti e tutte le parti interessate
- esterno, ossia gli aspetti derivanti dalla legislazione vigente, il contesto sociale, le variazioni economiche nel mercato, gli eventi che possono influire sull'immagine aziendale e le innovazioni tecnologiche, che hanno un impatto potenzialmente rilevante per la prevenzione e il contrasto del fenomeno infortunistico

## Contenuti

Il documento individua i destinatari, i vantaggi del suo utilizzo, le possibili integrazioni in sistemi di gestione preesistenti ed alcuni suggerimenti per implementarla sui luoghi di lavoro, ponendo particolare attenzione anche alla "Consultazione e partecipazione dei lavoratori", fattori chiave per il successo di un sistema di gestione.

Nel dettaglio risponde alle seguenti domande:

- Per chi è la UNI ISO 45001?
- Quali sono i vantaggi?





**MARTEDI 18 DICEMBRE 2018**  
**ORE 15.30**

**ABBAZIA DEL GOLETO**  
**S.ANGELO DEI LOMBARDI - AV**

La partecipazione consente il conseguimento di 4 crediti formativi dagli ordini professionali patrocinatori: Avvocati, Commercialisti

# LA FATTURA ELETTRONICA

## IMPATTI ED OPPORTUNITÀ PER IMPRESE E STUDI PROFESSIONALI

**Aspetti tecnici e operativi**

### INTRODUCE

**Elisa Pinchera**

Avvocato - Centro Studi "Alta Irpinia"

### DISCUTONO

**Nicola Albanese**

Dottore Commercialista  
Soggetti obbligati ed esentati

**Fabio Dello Buono**

ACCA Software  
Fatturazione Elettronica 2019, tra obblighi e modalità

**Giovanni Giulio Luongo**

Dottore Commercialista

Il ruolo del dottore commercialista: tra problemi da affrontare e vantaggi da cogliere

**Giuseppe Saporito**

Dottore di Ricerca in Diritto Tributario Università degli Studi di Napoli Parthenope  
La fattura elettronica: inizio del cambiamento

### MODERA

**Rosario Maglio**

Avvocato - Centro Studi "Alta Irpinia"

### CONCLUDE

**Rocco Abbondandolo**

Magistrato - Presidente Sez. C.T.P. Salerno

### SALUTI ISTITUZIONALI

Il Presidente  
**Raffaele Capasso**

RIFERIMENTI ED INFORMAZIONI, CENTRO STUDI  
Salvatore Santoli 333-5785774 Antonio Capasso 320-2724627 Giovanni Giulio Luongo 338-7454069

**Marco MARANDINO**  
Sindaco S. Angelo dei Lombardi

**Fabio BENIGNI**  
Presidente Ordine Avvocati Avellino

**Gerardo CIPRIANO**  
Preside I.I.S.S. F. De Sanctis - S. Angelo Dei Lombardi

**Mons. Tarcisio GAMBALONGA**  
Direttore Ufficio Diocesano B.B. C.C.

**Francesco TEDESCO**  
Presidente O.D.C.E.C. Avellino



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Provincia di Avellino



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Aggiungi l'indirizzo e-mail [biblus-net@accasoftware.it](mailto:biblus-net@accasoftware.it) alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", l'Interessato può richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni [cliccando qui](#)

